



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 92 DEL 15-07-2014

OGGETTO: RICORSO AL TAR-SEZ. CT NOTIFICATO IL 9.06.2014 DA PARTE DEI SIGG. GALLINA FILIPPO E DRAGÀ ROSETTA: DETERMINAZIONE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

| COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------------|----------|---------|
| LEANZA SEBASTIANO SINDACO | X | |
| PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE | X | |
| DRAIA' ELEONORA ASSESSORE | X | |

3 0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore AA.GG. e Tecnico. All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15, del mese di luglio, alle ore 11,15, nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dei Responsabili dell'UTC e AA.GG. , allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica. Allegato n. (2);

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

Approvare la proposta dei Responsabili UTC e AA.GG., (All.1) che è parte integrante del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Alfredo Verso




L'Assessore Anziano

Giuseppe Profeta

Il Sindaco

Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ALL.1

OGGETTO: RICORSO AL TAR-SEZ. CT NOTIFICATO IL 9.06.2014 DA PARTE DEI SIGG. GALLINA FILIPPO E DRAGÀ ROSETTA: DETERMINAZIONE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

Propongono i Responsabili dell'UTC e del Settore AA.GG.

Considerato che in data 9.06.2014 i Sigg. Gallina Filippo e Dragà Rosetta di Valguarnera, hanno proposto un Ricorso avanti al Tar - Sez. Catania, introitato al n. 6822 di prot. del 9.06.2014, allegato alla presente sub. "A", per l'annullamento della ingiunzione di rimessa in pristino n.176 del 21.03.2014 disposta dal Responsabile UTC del Comune, relativamente ad un fabbricato di proprietà dei medesimi sito in via Treves, n. 93.

Vista la nota n. 257/2014/UTC del 20.06.2014, allegata al presente atto sub "B", con la quale il Responsabile di quel Settore ha relazionato in merito, concludendo che, sulla base delle risultanze d'ufficio, le ragioni dei ricorrenti sono del tutto infondate, non ravvisando, pertanto, la opportunità di costituirsi nel relativo giudizio per non gravare sulle esigue disponibilità finanziarie del Comune, con riserva eventualmente di controdedurre su richiesta del Giudice Amministrativo.

Ritenuto, pertanto, di non costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania.


Per tutto quanto precede ,

PROPONGONO

1 – Disporre di non costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania, in relazione al Ricorso proposto dai Sigg. Gallina Filippo e Dragà Rosetta di Valguarnera notificato in data 9.06.2014, introitato al n. 6822 di prot. per le motivazioni meglio esplicitate nella nota del Responsabile UTC n. 257/2014/UTC del 20.06.2014.

2 – Riservarsi di controdedurre in ordine a eventuali richieste di atti e/o chiarimenti che dovessero pervenire dal TAR.

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicola Mazza

n° 6 del
9.06.2014

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE | STUDIO LEGALE CARUSO |
| 09 GIU 2014 | COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE |
| ARRIVO | 09.06.14 006822 |
| CAT.....CL.....FASC..... | |

COPIA
NOTIFICA

Avv. Lorenzo Caruso
Dott. Gianluca Di Barca

09/06/14
GIANLUCA DI BARCA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

MANDATO

RICORSO

nell'interesse di Gallina Filippo, nato a Piazza Armerina (EN) il 03.06.1978, c.f. GLLFPP78H03G580A e Dragà Rosetta, nata a Valguarnera Caropepe (EN) il 04.12.1971, c.f. DRGRTT71T44L583R, entrambi residenti in Valguarnera Caropepe (EN) in Via C. Treves n. 93; rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Lorenzo Caruso, del foro di Enna, c.f. CRSLNZ75H28M088I ed elettivamente domiciliato in Catania in viale Alcide de Gasperi n. 93, presso lo studio dell'avv. Pietro Maria Mela (le notificazioni e comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate al fax n. 0935/959148 e/o all'indirizzo di p.e.c. lorenzo.caruso@avvocatienna.legalmail.it).

I sottoscritti Gallina Filippo, nato a Piazza Armerina (EN) il 03.06.1978, c.f. GLLFPP78H03G580A e Dragà Rosetta, nata a Valguarnera Caropepe (En) il 04.12.1971, c.f. DRGRTT71T44L583R, entrambi residenti in Valguarnera Caropepe (EN) in Via C. Treves n. 93, nominano loro procuratore e difensore, revocando ogni mandato difensivo in precedenza conferito ad altri procuratori, per rappresentarli e difenderli, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche di impugnazione, di esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, con ogni facoltà di Legge, compresa espressamente quella di proporre opposizione e impugnazione, rinunciare agli atti ed al giudizio, accettare la rinuncia, conciliare, transigere, rilasciare quietanza, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti, incassare somme, eleggere domicilio, l'avv. **LORENZO CARUSO** del Foro di Enna, ritenendo sin d'ora rato e valido il suo operato. Eleggono speciale domicilio presso lo studio dell'avv. Mela Pietro Maria sito in Catania (CT) in viale Alcide de Gasperi n. 93. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/96, autorizzano e prestano il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli sensibili.
Valguarnera C. pe, 31.05.2014

CONTRO

il Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Sindaco p.t., con sede in Valguarnera Caropepe (EN), in Piazza della Repubblica, cap 94019, p. iva 00046840864 e

CONTRO

l'Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Responsabile Dirigente architetto Nicolò Mazza, domiciliato, per la carica, presso il palazzo comunale del comune di Valguarnera Caropepe (EN), ivi sito in Piazza della Repubblica, cap 94019 p. iva 00046840864, e

CONTRO

il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna, U. O. 06 Beni architettonici e urbanistici, in persona del Responsabile Dirigente l.r.p.t., con sede in Enna, in Via Orfanotrofio n. 15, c.f. 80012000826, ex lege assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede sita in Catania, cap 95100, in Via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato;

Gallina Filippo
Dragà Rosetta
Sono autentiche
avv. Lorenzo Caruso

Cell. 3388443210 - e-mail: lexcarl@virgilio.it - pec: lorenzo.caruso@avvocatienna.legalmail.it - web: www.avvocatolorenzocaruso.it

STUDIO LEGALE CARUSO

E NEI CONFRONTI

dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Enna, in persona del Responsabile Dirigente I.r.p.t., con sede in Enna, in Via Roma n. 209; c.f. 80012000826, ex lege assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede sita in Catania, cap 95100, in Via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato,

PER L'ANNULLAMENTO

- delle ingiunzioni per la rimessa in pristino n° 176 del 21.03.2014, notificate ai ricorrenti in data 04.04.2014, che si producono, (all. 1) con le quali il Dirigente dell'U.T. del Comune di Valguarnera Caropepe ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari del fabbricato di loro proprietà con ingresso dal civico n. 93 della Via C. Treves in Valguarnera C.pe (EN) identificato al N.C.E.U. del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 158/7, *“di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di autorizzazione edilizia, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali, ripristinando l'originario stato dei luoghi entro 90 giorni (novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento...”* (all. 1), e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorre, il parere prot. n. 869 VI del 24.03.2011 della Soprintendenza BB.CC.AA di Enna, richiamata nella premessa dell'ordinanza su indicata, non conosciuta.

PREMESSO

- che i ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) in Via C. Treves n. 93, identificato al N.C.E.U. del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 158/7, come da atto notarile di proprietà che si produce (all. 2);
- che con l'impugnato provvedimento l'amministrazione resistente contestava ai ricorrenti, la realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno e copertura con tegole di dimensione di metri 3.30 per 2.70 e un'altezza di metri 2.30 alla gronda, in assenza, quale opera edilizia, di autorizzazione edilizia, posta al secondo piano di detto immobile a parziale copertura di una terrazza, come da foto che si producono (all. 3);
- che, conseguentemente, l'amministrazione resistente notificava l'impugnato provvedimento ai ricorrenti, che è illegittimo ed ingiusto e, pertanto, va annullato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 COMMI 4 E 5 DELLA L. REGIONALE DEL 16.04.2003 N. 4 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'INTERESSE PUBBLICO - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La tettoia destinataria del provvedimento impugnato è un'opera precaria in tutti i suoi aspetti e totalmente smontabile. La sua struttura portante è composta da legno e risulta ancorata al muro del fabbricato di proprietà dei ricorrenti mediante staffe in ferro con bulloni estraibili, posta su una terrazza al secondo piano del suddetto immobile a parziale copertura della detta terrazza.

In conseguenza dell'emanazione della legge regionale in epigrafe, è stato previsto che *“non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni, né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze, di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”*, dovendosi, tuttavia, acquisire il preventivo nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA. per immobili soggetti a vincolo.

Orbene, premesso che la tettoia di che trattasi non viola la previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 della legge 64 del 02.02.1974, non essendo, certamente, tale da pregiudicare la pubblica incolumità, essendo, pertanto, esente da autorizzazioni o nulla osta da parte del Genio Civile, in conseguenza dell'emanazione della legge in epigrafe, si sono verificati intasamenti degli uffici del Genio Civile per il rilascio di nulla osta anche laddove squisitamente superfluo. Pertanto, con atto di indirizzo dell'08.04.2011, che si produce (all. 4) l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato delle direttive finalizzate alla omogeneizzazione delle procedure per adottare disposizioni di semplificazione inerenti denunce di progetti relativi a fattispecie, come quella che ci occupa nel presente ricorso. Detto atto di indirizzo riguarda individuazione di interventi *“ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini pubblici, prescrizioni, disposizioni e documentazioni”* ed una parte che riguarda varianti al progetto. In detto atto viene precisato che si ritengono privi di rilevanza per la incolumità ai fini sismici *“quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico”*, descritti nell'elenco identificato con la lettera b contenuto nell'atto di indirizzo.

In detto elenco vengono individuati:

1) tettoie e pensiline, serre o opere assimilabili collegate alla costruzione esistente;

1.1) tettoie aventi peso proprio permanente portato complessivamente inferiore 08 kn/mq di

altezza inferiore 3 mt aventi superficie coperta < 20 mq;

1.2) pensiline con aggetto, avente superficie coperta $<$ realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc..., aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $<$ a 0.8 kn/mq;

1.3) tettoia aventi copertura con pergolato con maglie aperte realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc... di altezza massima $<$ a metri 3 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato aventi peso proprio $<$ 0.25 kn/mq;

1.4) chiusura di logge con infissi di altezza $<$ 3 metri dal piano di calpestio.

Ora, la tettoia in questione è certamente rientrante tra le fattispecie riportate nell'elenco **b** di cui al suddetto parere. Alla luce di tanto e in considerazione di quanto indicato nel parere, per simili opere non occorre nessuna preventiva autorizzazione, nulla osta o concessione, ma soltanto: 1) una dichiarazione sottoscritta da un tecnico progettista, il quale asseveri che l'opera non ha rilevanza per la pubblica incolumità per fini sismici; 2) una relazione tecnica esplicativa che descriva le caratteristiche dell'opera e l'espressa indicazione di quali punti dell'elenco di cui alla lettera **b** del parere si faccia riferimento; 3) un elaborato grafico; infine, che tecnicamente, sia tale da dimostrare, con relative indicazioni di scala commisurata all'entità dell'intervento, che le dimensioni sono conformi ai limiti di cui all'elenco **b** del parere suddetto. Al riguardo si segnalano conformi orientamenti giurisprudenziali. *“Per il legislatore siciliano, l'opera è “precaria” — quindi sottratta alla necessità di qualsiasi titolo abilitativo ai sensi dell'art. 20, l. rg. Sicilia 16 aprile 2003 n. 4 — in relazione alle caratteristiche del manufatto e alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne intenda fare, ossia con riguardo alle sole caratteristiche “strutturali” e non anche “funzionali” dell'opera.*

Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 24/04/2013, n. 1159. *“In materia edilizia, l'art. 20, l. rg. Sicilia 16 aprile 2003 n. 4, è una norma marcatamente liberalizzatrice, espressione di una politica urbanistica che opera un forte depotenziamento del controllo comunale sulle attività edilizie.”* **Cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 13/11/2006, n. 2989.** Con nota del 10.01.2013, che si produce (**all. 5**), pervenuta al Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe (EN) ed in particolare al competente Ufficio Tecnico, i ricorrenti provvedevano agli adempimenti testé descritti, inviando quanto dovuto e ottemperando, pertanto, alle disposizioni previste dalla legge. Ciò non ostante, pur essendo evidente la conformità al dettato normativo richiamato nell'articolato motivo, l'amministrazione resistente ha comunque ritenuto di adottare l'illegittimo provvedimento impugnato dei cui con il presente ricorso si chiede l'annullamento.

PER QUESTI MOTIVI

voglia l'on. Tribunale adito, *reiectis adversis*, annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, ovvero le ingiunzioni per la rimessa in pristino n. 176 del 21.03.2014, notificate ai

ricorrenti in data 04.04.2014, con cui il Dirigente dell'U.T. del Comune di Valguarnera Caropepe ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari del fabbricato di loro proprietà con ingresso dal civico n. 93 della Via C. Treves in Valguarnera C.pe (EN) identificato al N.C.E.U. del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 158/7, "*di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di autorizzazione edilizia, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali, ripristinando l'originario stato dei luoghi entro 90 giorni (novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento,...*" (all. 1), e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorre, il parere prot. n. 869 VI del 24.03.2011 della Soprintendenza BB.CC.AA di Enna, richiamata nella premessa dell'ordinanza su indicata, non conosciuta, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da porre in capo ai resistenti.

Con riserva di ogni altro diritto e richiesta, anche istruttoria, nei modi e termini di legge, nella più ampia e generale forma.

Si dichiara che la causa ha valore indeterminato e che il contributo unificato dovuto è pari a €650,00=.

Valguarnera Caropepe, 31.05.2014

avv. Lorenzo Caruso

ELENCO DOCUMENTI

- 1) ingiunzioni per la rimessa in pristino n. 176 del 21.03.2014, notificate ai ricorrenti in data 04.04.2014 con cui il Dirigente dell'U.T. del Comune di Valguarnera Caropepe ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari del fabbricato di loro proprietà con ingresso dal civico n. 93 della Via C. Treves in Valguarnera C.pe (EN) identificato al N.C.E.U. del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 158/7, "*di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di autorizzazione edilizia, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali, ripristinando l'originario stato dei luoghi entro 90 giorni (novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento,...*"
- 2) atto notarile dei ricorrenti di proprietà dell'immobile con ingresso dal civico n. 93 della Via C. Treves in Valguarnera C.pe (EN) identificato al N.C.E.U. del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 158/7;
- 3) n. 4 foto riprodotte la tettoia oggetto dell'ordine di demolizione in conseguenza dell'ingiunzione di messa in pristino;
- 4) atto di indirizzo dell'08.04.2011 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti;
- 5) nota del 10.01.2013 pervenuta in pari data al Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe (EN) con cui i ricorrenti provvedevano a trasmettere la documentazione necessaria ottemperando alle disposizioni previste dalla legge.

Valguarnera C.pe, 31.05.2014

avv. Lorenzo Caruso

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza dell'avv. Lorenzo Caruso n.q. come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Catania ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso:

- al **Comune di Valguarnera Caropepe**, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Valguarnera Caropepe (EN), in Piazza della Repubblica, cap 94019, p. iva 00046840864, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc. a. r. n.

- all'**Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe**, in persona del Responsabile Dirigente architetto Nicolò Mazza, domiciliato, per la carica, presso il palazzo comunale del comune di Valguarnera Caropepe (EN), ivi sito in Piazza della Repubblica, p. iva 00046840864, cap 94019, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc. a. r. n.

- 5 GIU 2014

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- al **Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna**, U. O. 06 Beni architettonici e urbanistici, in persona del Responsabile Dirigente *l.r.p.t.*, con sede in Enna, in Via Orfanotrofo n. 15, c.f. 80012000826, ex lege assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede sita in Catania, cap 95100, in Via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc. a. r. n.

- all'**Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Enna**, in persona del Responsabile Dirigente *l.r.p.t.*, con sede in Enna, in Via Roma n. 209, c.f. 80012000826, ex lege assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede sita in Catania, cap 95100, in Via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc. a. r. n.




COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

PROT. UTC. N° 257

DEL 20-06-2014

OGGETTO: Ricorso al T.A.R Sezione staccata di Catania ditta Gallina Filippo e Dragà Rosetta.

Al Sig. Sindaco
SEDE



AL Resp.le Settore Affari Generali
e Contenzioso
SEDE

Con riferimento del ricorso al T.A.R pervenuto in data 09.06.2014 assunto al prot. Generale di questo Comune al n. 6822, dalla ditta Gallina Filippo, nato a Piazza Armerina il 03.06.1978 e Dragà Rosetta, nata a Valguarnera il 04.12.1971, coniugi residenti in Valguarnera nella Via C. Treves n. 93 si riferisce quanto segue:

- A seguito di esposto della Ditta Montagna Maria Elena, con verbale congiunto dell'U.T.C. e della Polizia Municipale è stato accertato che nel terrazzo del fabbricato di Via C. Treves n. 93 di proprietà dei coniugi Gallina – Dragà è stata realizzata una tettoia con struttura portante in legno e copertura con tegole delle dimensioni di mt. 3,30 x 2,70 ed altezza di mt. 2,30 alla gronda.
- In data 12.08.2010 l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha notificato alla ditta il Decreto di Sospensione lavori;
- In data 06.09.2010 è stato avviato il procedimento per repressioni abusi edilizi da parte del Comune di Valguarnera;

- Con determina n. 428 del 27.12.2010 sono stati formalmente sospesi i lavori;
- In data 31.12.2010 la ditta Gallina – Dragà ha presentato richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 9 della L. 47/85;
- Con nota del 12.01.2011 il Comune ha richiesto il parere “ **Vincolante** ” alla soprintendenza BB.CC.AA. di Enna.
- In data 24.04.2011 la Soprintendenza ha espresso pare per procedere alla restituzione in pristino, in quanto le opere abusive sono state considerate non in linea con l'art. 9 e 10 della L. 47/85.
- In data 11.01.2013 la ditta Gallina – Dragà comunica l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 4 del 16.04.2003, per la regolarizzazione della tettoia, senza tener conto che le norme di attuazione e del regolamento edilizio del nostro vigente P.R.G. prevede il parere della Soprintendenza BB.CC.AA..
- Con nota del 24.03.2014 è stato comunicato alla ditta Gallina – Dragà che non era possibile dare corso alla comunicazione, per mancanza del Nulla Osta della Soprintendenza.


Tutto Ciò premesso con determina n° 176 del 21.03.2014 è stata emessa la ingiunzione per la rimessa in pristino, oggi oggetto del predetto ricorso avanti al T.A.R..

Al fine di non gravare sulle esigue casse dell'Ente é parere di questo Ufficio di non costituirsi legalmente con un nostro legale, fermo restando una eventuale e puntuale controdeduzione ad eventuali richieste.-

Il Resp.le del Procedimento
geom. Antonino Cirrincione




il Responsabile dell'U.T.C.
arch. Nicolò Mazza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: RICORSO AL TAR-
SEZ. CT NOTIFICATO IL 9.06.2014 DA PARTE DEI SIGG. GALLINA FILIPPO E
DRAGÀ ROSETTA: DETERMINAZIONE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.**

I RESPONSABILI DEI SETTORI UTC E AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE : Favorevole**

Sede Municipale 14 luglio 2014

**Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dr.ssa Silyana Arena**



**Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicola Mazza**



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 92 del 15-7-14 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 17-7-14 --per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE